Sentenza n.3884 del 15 settembre 2016 Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 4109 del 2016, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fraternale (C.F. FRTNTN69P27G479R), domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Liberta' Civili e l'Immigrazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Marche, Sezione Prima, n. 69 del 2016, resa tra le parti, concernente il diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Liberta' Civili e l'Immigrazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Cons. Stefania Santoleri e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- Con due ricorsi proposti dinanzi al TAR per le Marche, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Pesaro-Urbino del 14 luglio 2014 di diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi del DPCM 25 novembre 2013, ed il successivo provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Pesaro e Urbino del 20 aprile 2015 di conferma del divieto di conversione.

L'istanza di conversione è stata respinta perché il permesso di soggiorno per lavoro stagionale risultava scaduto al momento della presentazione della richiesta di conversione.

- 2. Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando che:
- l'art. 24 del D.Lgs 286/98 che disciplina la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato o indeterminato nulla stabilisce sulla tempistica per la conversione;
- l'art. 14, comma 6, del D.P.R. 394/99, che si riferisce alla conversione per permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro, prevede che il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro nei limiti delle quote;
- in mancanza di una norma che disciplina la conversione del permesso di soggiorno stagionale in quello per lavoro a tempo determinato o indeterminato, può applicarsi in via analogica l'art. 14, comma, 6 del D.P.R. 394/99, perché esso contiene la disciplina generale del procedimento di conversione;
- non è possibile la conversione di un titolo ormai scaduto;
- la 'validità' del titolo rientra tra le "condizioni" cui allude l'art. 24 del D.Lgs. 286/98;
- la transitorietà del titolo non consente di salvaguardare le aspettative dei soggiornanti come nel caso del normale permesso di soggiorno che può essere rinnovato dopo la scadenza;
- la conversione oltre la scadenza incentiverebbe la permanenza clandestina degli stranieri, non tollerabile per ragioni di ordine pubblico.
- 3. Il signor **** ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo anche l'emanazione della misura cautelare.
- 4. Alla Camera di Consiglio fissata per la pronuncia sull'istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., sussistendo i presupposti ivi previsti.
- 5. L'appello è fondato.
- 6. Identica questione è stata esaminata dalla Sezione nella sentenza n. 5878 del 2015.

Anche in quel caso l'Amministrazione ha negato la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale sulla base dei seguenti presupposti:

- si può chiedere la "conversione" di un permesso di soggiorno solo se il permesso è ancora in corso di 'validità', ossia prima della scadenza del medesimo;
- il termine così individuato si deve ritenere imposto a pena di decadenza.

La Sezione ha precisato però che "il carattere decadenziale del termine in questione non è affermato esplicitamente dalla legge; l'amministrazione ha ritenuto di poterlo desumere razionalmente dal sistema, anche per considerazioni di ordine pratico (...); la supposta natura decadenziale del termine non appare invece coerente con il sistema, dato che quest'ultimo, all'art. 5, comma 5, del t.u., impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli "elementi sopravvenuti" e insieme vieta di considerare preclusive le "irregolarità amministrative sanabili". Queste disposizioni, invero, implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico".

Gli stessi principi possono applicarsi al caso di specie, e dunque l'appello va accolto con riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello RG 4109 del 2016 e per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR per le Marche n. 69 del 2016, accoglie i ricorsi di primo grado RG 611 del 2014 e 369 del 2015.

Condanna l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge e alla rifusione delle somme corrisposte per il pagamento del contributo unificato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016